

IT

***Caso n. COMP/M.4740 -  
UNICREDIT/  
CAPITALIA***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 4 (4)  
data: 09/07/2007



## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09-VII-2007

SG-Greffe(2007) D/204322/3

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICA

PROCEDURA RELATIVA A  
UNA CONCENTRAZIONE  
DECISIONE EX ART. 4, PAR. 4

Alla parte notificante e all'Autorità  
garante della Concorrenza e del  
Mercato

Egregio signore/Gentile signora,

**Oggetto: Caso n. COMP/M.4740 - UniCredit /Capitalia  
Richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento  
(CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1</sup> per il rinvio del caso all'Italia**

1. Il 5 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") per il rinvio dell'intero caso in oggetto all'Italia. Una copia di tale richiesta è stata trasmessa agli Stati membri in data 6 giugno 2007.
2. Con lettera del 14 giugno 2007, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (in appresso AGCM) ha espresso alla Commissione il suo consenso in merito al rinvio del caso all'Italia. Nella sua lettera, l'AGCM osserva che le parti interessate alla concentrazione proposta sono due dei principali operatori attivi nel settore bancario in Italia. Il soggetto risultante dalla concentrazione avrà una posizione importante in Italia, sia nel settore dell'attività bancaria al dettaglio, sia in quello dei servizi bancari per le imprese.

---

<sup>1</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

3. In base alle informazioni fornite nella richiesta motivata, l'AGCM ritiene che la concentrazione proposta possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, ossia l'Italia, e che debba quindi essere esaminata dalla stessa AGCM.

## **I. LE PARTI**

4. UCI è la società holding del Gruppo UniCredit con sede in Italia, operante nei servizi bancari e finanziari e nella distribuzione di prodotti assicurativi. Nel 2005 la Commissione ha autorizzato l'acquisizione di Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG da parte di UniCredito Italiano S.p.A.<sup>2</sup> In seguito a tale operazione, il Gruppo UniCredit ha aumentato le sue attività nella maggior parte dei paesi europei.
5. Capitalia è la società holding del Gruppo Capitalia (che a sua volta è il risultato dell'integrazione, avvenuta nel 2002, del Gruppo Banca di Roma e del Gruppo Bipop Carire), operante nei servizi bancari e finanziari e nei settori assicurativi. Capitalia, che nel 2006 ha realizzato il 96,7% del suo fatturato in Italia, è il terzo gruppo bancario italiano.

## **II. L'OPERAZIONE**

6. In base all'accordo preliminare firmato il 20 maggio 2007, la concentrazione proposta condurrà ad una fusione totale di Capitalia con UCI.

## **III. LA CONCENTRAZIONE**

7. L'operazione si qualifica come concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

## **IV. DIMENSIONE COMUNITARIA**

8. Il fatturato aggregato dell'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro (UniCredit: 47.707 milioni di euro; Capitalia: 8.319 milioni di euro). Ciascuna di tali imprese realizza nella Comunità un fatturato totale superiore a 250 milioni di euro (UniCredit: 42.794 milioni di euro; Capitalia: 8.161 milioni di euro). Soltanto Capitalia realizza in Italia più dei due terzi del proprio fatturato aggregato nella Comunità. Pertanto l'operazione notificata ha dimensione comunitaria.

## **V. VALUTAZIONE**

### **A. Mercati del prodotto rilevante**

9. In base alle informazioni presentate nella richiesta motivata, l'operazione riguarda diversi mercati all'interno del settore bancario: attività bancaria al dettaglio e servizi bancari per le imprese; servizi del mercato finanziario; leasing; factoring, risparmio gestito; bancassicurazione, ecc. In linea con precedenti decisioni della Commissione<sup>3</sup>, le parti dichiarano che l'attività bancaria al dettaglio e i servizi bancari per le imprese

---

<sup>2</sup> Caso COMP/M.3894 UniCredito/HVB.

<sup>3</sup> Caso COMP/M.3894 UniCredito/HVB e Caso COMP/M.2567 – Nordbanken/Postgirot.

potrebbero essere suddivisi in ulteriori segmenti. In particolare, con riguardo all'attività al dettaglio, la Commissione ha considerato che alcuni segmenti, quali i depositi, i prestiti, i prestiti ipotecari, il credito al consumo, le transazioni di pagamento, l'emissione e affiliazione di carte di credito, i conti di custodia e la distribuzione di fondi comuni di investimento, possono costituire mercati distinti. Per quanto riguarda i servizi alle imprese, in decisioni passate, la Commissione ha osservato che, date le loro caratteristiche e i loro usi specifici, prodotti quali i depositi, i prestiti, le transazioni di pagamento o i servizi bancari d'investimento possono costituire mercati del prodotto distinti. La distribuzione di prodotti assicurativi (bancassicurazione) può essere ulteriormente suddivisa nei due segmenti dell'assicurazione vita e non-vita.

## **B. Mercati geografici rilevanti**

10. In linea con precedenti decisioni della Commissione<sup>4</sup>, le parti dichiarano che la dimensione geografica dei mercati delle attività al dettaglio e dei servizi alle imprese è nazionale, considerate sia le condizioni concorrenziali nei singoli Stati membri che l'importanza della rete di filiali (tranne per quanto riguarda alcuni servizi bancari destinati alle grandi imprese, per i quali la questione è rimasta talvolta aperta). Per quanto riguarda i servizi dei mercati finanziari, la gestione patrimoniale e i servizi bancari d'investimento, la Commissione ha osservato in precedenti decisioni che i mercati geografici rilevanti possono essere di dimensione nazionale o internazionale, secondo le specificità del caso.

## **C. Valutazione**

11. Secondo le informazioni fornite nella richiesta motivata, la concentrazione proposta interesserebbe soprattutto l'Italia. Le attività delle parti si sovrappongono, in diversi segmenti all'interno dei mercati bancari italiani (che presentano le caratteristiche di mercati distinti) dando luogo a vari mercati interessati orizzontalmente. Di conseguenza, la proposta transazione potrebbe incidere in maniera significativa sulla concorrenza in tali mercati. In particolare, per quanto riguarda i vari mercati dell'attività al dettaglio e dei servizi bancari alle imprese, le parti avrebbero una quota di mercato compresa tra l'[5-10]%(credito al consumo) e un massimo del [20-30]%(prestiti ipotecari). Anche se tali mercati sono molto frammentati, occorre comunque tenere presente che, nel settore delle attività bancarie al dettaglio, la prassi dell'AGCM consiste nell'esaminare l'incidenza sulla concorrenza a livello regionale (per i prestiti) e provinciale (per i depositi). La concentrazione potrebbe quindi condurre a sovrapposizioni più significative a livello regionale o locale.
12. Per quanto riguarda la gestione patrimoniale complessiva, la quota di mercato combinata delle parti sarebbe del [10-20]% a livello nazionale. Nella distribuzione della bancassicurazione, il soggetto risultante dalla concentrazione disporrebbe della seconda rete per ampiezza, con una quota di mercato combinata del [20-30]% e [10-20]% rispettivamente per la bancassicurazione vita e non-vita.
13. Al di fuori del territorio italiano, l'operazione determinerebbe soltanto una sovrapposizione minima in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Romania, senza effetti significativi nei mercati di tali paesi.

---

<sup>4</sup> Si veda ad esempio il caso COMP/M.3894 UniCredito/HVB.

## **VI. RINVIO**

14. In base alle informazioni fornite dalle parti nella richiesta motivata, il caso è conforme alle condizioni giuridiche previste all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Secondo la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni<sup>5</sup> (punto 17), nel chiedere un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, "le parti richiedenti devono [...] dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame" e le "indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare".
15. In base alle informazioni fornite nella richiesta motivata, la Commissione ritiene probabile che l'impatto della concentrazione proposta sia limitato all'Italia<sup>6</sup>. Infatti, Capitalia realizza un fatturato molto basso in Stati membri diversi dall'Italia e la concentrazione avrebbe quindi un'incidenza minima, se non addirittura nulla, al di fuori di tale paese. La presentata richiesta di rinvio è pertanto in linea con il paragrafo 20 della suddetta Comunicazione. Inoltre, alla luce dei dati forniti alla Commissione non sembra che la concentrazione possa produrre effetti transfrontalieri significativi ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione. A tale proposito la Commissione osserva che, anche se il nuovo soggetto diventerà il secondo operatore a livello nazionale in alcuni mercati del prodotto, il mercato italiano rimane relativamente frammentato. Per quanto riguarda la possibile incidenza della concentrazione su alcuni mercati sub-nazionali (ad esempio regionali o provinciali), è in ogni caso improbabile che essa abbia potenziali effetti di preclusione, tali da produrre conseguenze significative a livello transfrontaliero.

## **VII. CONCLUSIONE**

16. Per i motivi di cui sopra, e dato che l'Italia ha espresso il suo consenso, la Commissione ha deciso di rinviare l'intera operazione all'Italia affinché sia da essa esaminata. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Per la Commissione  
(firmato)  
Philip LOWE  
Direttore generale

---

<sup>5</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2.

<sup>6</sup> Cfr. punto 20 della comunicazione.